

**SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA.
POSTAZIONE MI-000/M1-M2-M3.**

PRECISAZIONI REGOLAMENTO 15 REV. 3

Precisazione n. 1

A differenza di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento, paragrafo 4. *Costi del personale* (rimborso pasti) le spese relative ai pasti per le figure di amministrativo e coordinatore **sono rimborsabili** con il medesimo criterio di imputazione previsto per tali figure.

Precisazione n. 2

A decorrere dall'annualità di rendicontazione 2024 (01.01.2024):

- **il massimale annuo pari a 15.000 Euro**, previsto all'art. 4 del Regolamento ai paragrafi 3. *Costi di gestione della sede* e 7. *Quote ammortamento*, è così aggiornato:

Postazioni Milano Città	22.000 Euro
Postazioni Monza e Milano provincia	18.000 Euro
Altre postazioni	16.000 Euro

- **l'importo massimo rimborsabile pari a 75.000 Euro**, previsto all'art. 4 del Regolamento ai paragrafi 1. *Automezzi* e 7. *Quote ammortamento*, è aggiornato in 85.000 Euro (per i mezzi di soccorso acquistati a partire dal 01.01.2024).

Per la corretta applicazione di tale massimale, si precisa che ai fini del riconoscimento del massimale aggiornato fanno fede la fattura di acquisto del mezzo, per i mezzi in ammortamento, e la data del contratto di leasing, per i mezzi in leasing.

Precisazione n. 3

La frase prevista all'art. 4 del Regolamento, paragrafo 1. *Automezzi*:

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 24, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a due mezzi equivalenti.

In caso di gestione congiunta di una postazione H 24, il rimborso massimo ammissibile complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 3 mezzi equivalenti. In caso di superamento di tale limite, l'imputazione viene fatta in considerazione della copertura oraria della postazione garantita da ciascun Soggetto, fermo restando il rimborso massimo ammissibile pari a 2 mezzi equivalenti per Soggetto.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 12, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 1,5 mezzi equivalenti.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 8, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 1 mezzo equivalente.

è sostituita come segue:

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 24, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 2 mezzi equivalenti (per postazioni con due mezzi autorizzati) e a 2,5 mezzi equivalenti (per postazioni con tre mezzi autorizzati).

In caso di gestione congiunta di una postazione H 24, il rimborso massimo ammissibile complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 3 mezzi equivalenti. In caso di superamento di tale limite, l'imputazione viene fatta in considerazione della copertura oraria della postazione garantita da ciascun Soggetto, fermo restando il rimborso massimo ammissibile pari a 2 mezzi equivalenti per Soggetto.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 12, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 1,5 mezzi equivalenti.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 8, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 1 mezzo equivalente.

- la frase prevista all'art. 4 del Regolamento 15 nel paragrafo 7. *Quote ammortamento:*

Per ogni automezzo, in caso di percorrenza chilometrica per il servizio oggetto di convenzione superiore ai 30.000 km annui, vengono consentiti ammortamenti accelerati che sono da correlare ad un periodo di recupero dell'investimento pari a cinque anni – tabella ministeriale - o percorrenza di 150.000 km se raggiunta prima. Tale tipologia di ammortamento è alternativa a quella ordinaria, deve essere richiesta dal Soggetto Assegnatario a partire dal primo anno e deve essere mantenuta sino al completamento del piano di ammortamento.

Al termine dei 5 anni solari o al raggiungimento dei 150.000 km, a completamento del piano di ammortamento, gli automezzi devono essere mantenuti in servizio di soccorso secondo le disposizioni della normativa vigente.

E' facoltà del Soggetto assegnatario, fermare l'automezzo non più idoneo all'uso, presentando contestualmente ad AREU richiesta di verifica. AREU, attraverso propri incaricati, ha tempo 60 giorni dalla richiesta per procedere alla verifica del mezzo e decidere la soluzione più opportuna.

Per gli automezzi, diversi dal mezzo titolare, con percorrenza annua complessiva inferiore a 15.000 km l'ammortamento viene riconosciuto con aliquota dimezzata.

Il limite massimo ammesso in rendicontazione per il costo di autoambulanze è pari ad Euro 75.000,00 comprensivo di eventuali interessi da finanziamento.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 24, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a due mezzi equivalenti.

In caso di gestione congiunta di una postazione H 24, il rimborso massimo ammissibile complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 3 mezzi equivalenti. In caso di superamento di tale limite, l'imputazione viene fatta in considerazione della copertura oraria della postazione garantita da

ciascun Soggetto, fermo restando il rimborso massimo ammissibile pari a 2 mezzi equivalenti per Soggetto.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 12, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 1,5 mezzi equivalenti.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 8, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'importo economico corrispondente a 1 mezzo equivalente.

è sostituita come segue:

Per ogni automezzo, vengono consentiti ammortamenti accelerati che sono da correlare ad una percorrenza di 230.000 km, se raggiunta prima dei 5 anni. Tale tipologia di ammortamento è alternativa a quella ordinaria, deve essere richiesta dal Soggetto Assegnatario a partire dal primo anno e deve essere mantenuta sino al completamento del piano di ammortamento.

A completamento del piano di ammortamento, gli automezzi devono essere mantenuti in servizio di soccorso per la Convenzione secondo le disposizioni della normativa vigente.

Per gli automezzi, diversi dal mezzo titolare, con percorrenza annua complessiva inferiore a 15.000 km l'ammortamento viene riconosciuto con aliquota dimezzata.

Il limite massimo ammesso in rendicontazione per il costo di autoambulanze è pari ad euro 75.000,00 (85.000 Euro per i mezzi di soccorso acquistati a partire dal 01.01.2024) comprensivo di eventuali interessi da finanziamento.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 24, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 2 mezzi equivalenti (per postazioni con due mezzi autorizzati) e a 2,5 mezzi equivalenti (per postazioni con tre mezzi autorizzati).

In caso di gestione congiunta di una postazione H 24, il rimborso massimo ammissibile complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 3 mezzi equivalenti. In caso di superamento di tale limite, l'imputazione viene fatta in considerazione della copertura oraria della postazione garantita da ciascun Soggetto, fermo restando il rimborso massimo ammissibile pari a 2 mezzi equivalenti per Soggetto.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 12, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 1,5 mezzi equivalenti.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H 8, complessivamente per le voci di ammortamento e leasing degli automezzi non può superare l'impiego corrispondente a 1 mezzo equivalente.